

COMUNE DI ...

Provincia di ...

DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

In esecuzione della Determinazione n. ... del ...

Premesso

che con deliberazione n. ... del ... la Giunta comunale:

- autorizzava il Sindaco a resistere nel ricorso promosso da ... avanti la ... per l'annullamento ...;
- che attesa la natura della controversia risulta opportuno avvalersi di professionista esterno;
- vista l'offerta formulata in data ... al prot. generale n. dall'infrascritto professionista;

TRA

Il Comune di ... (cod. fisc. ...), rappresentato da ..., domiciliato per la carica presso la sede municipale;

E

l'avv. Maurizio Lovisetti dello Studio Legale Associato Avv. Cesare Peroni-Avv. Maurizio Lovisetti, con sede in Brescia, Via Zanelli, 19 (Partita IVA 03201110982)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto, conferimento ed accettazione dell'incarico

Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare.

Il Comune conferisce all'avv. Maurizio Lovisetti, che accetta, l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela degli interessi del Comune nella sopra indicata controversia.

Art. 2 – Obblighi del professionista incaricato e modalità di svolgimento dell'incarico

Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme degli artt. 2222 c.c. e seguenti e di ogni altra normativa vigente in materia, correlata all'oggetto dell'incarico ed alla deontologia professionale.

Il Comune conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare al Comune l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia o altre variabili che possano incidere non marginalmente sul compenso pattuito.

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con il presente incarico pena la decadenza dal mandato.

Art. 3 – Durata dell’incarico

La durata dell’incarico è correlata alla durata della causa nelle sue varie fasi.

Data l’impossibilità di prevedere con assoluta certezza la durata del processo cui si riferisce la prestazione forense, è indicata per relationem alla data di emissione della sentenza o altro atto giudiziario conclusivo del processo, ivi compresa la perenzione o la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 4 – Costo

Il compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico è pattuito in € (comprensivo di rimborso forf. 15%) oltre accessori di legge, pari ad €

Art. 5 - Assicurazione

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 247/2012, l’avv. Maurizio Lovisetti dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile professionale con le polizze n. 380735161 e n. 380735163 sottoscritte con Generali Assicurazioni, con massimale rispettivamente di € 2.000.000,00 e per sinistro ed €4.000.000 per anno assicurativo e di € 6.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Art. 6 – Pagamenti

Il compenso di cui all’art. 4 sarà corrisposto in misura proporzionale alle attività eseguite e specificate nella fattura stessa, su richiesta dell’Avvocato dietro presentazione di fattura elettronica. I tempi di pagamento, previsti dal presente contratto, delle fatture ricevute in forma o modalità diversa, decorreranno solo dalla data di ricevimento delle fatture in forma elettronica utilizzando il sistema di interscambio.

Non saranno dovuti interessi per ritardato pagamento imputabile a omissione di invio fattura in formato elettronico.

In caso di rinuncia al mandato ovvero di revoca dello stesso rimane l’obbligo a carico del Comune di corrispondere al professionista le spese sostenute ed i compensi dovuti per l’attività fino a quel momento svolta.

Il professionista dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali a favore dei lavoratori, dei titolari/soci/collaboratori, se dovuto, nonché agli ordini professionali di categoria.

Art. 7 - Informativa

Il Comune dichiara di essere stato reso edotto: (i) del grado di complessità dell’incarico, delle circostanze prevedibili al momento del suo conferimento, nonché degli oneri ad oggi ipotizzabili in relazione al medesimo e di essere stato informato; (ii) che in caso di esito negativo o parzialmente negativo del giudizio, il Comune infatti può essere condannato dal giudice a rimborsare in tutto o in parte le spese legali della controparte ed anche essere condannato ad una sanzione pecuniaria o al

risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.; (iii) di essere consapevole che qualora a seguito del comportamento di controparte o per fatti indipendenti dalla volontà delle parti, nel corso dell'espletamento dell'incarico dovesse variare il valore dello stesso rispetto a quanto sopra determinato oppure fosse necessario variare il procedimento intrapreso o dar corso ad un nuovo procedimento od ancora fossero necessarie attività aggiuntive oggi non preventivabili (a titolo esemplificativo procedimenti incidentali, cautelari, di istruzione preventiva, ampliamento del contraddittorio ad altre parti), potrebbe insorgere l'opportunità di modificare il presente accordo; l'avvocato incaricato informerà pertanto senza ritardo il cliente, prospettando le nuove condizioni economiche e dando ogni informativa necessaria, le nuove condizioni saranno quindi pattuite in forma scritta, fermo restando quanto specificato e previsto al precedente articolo 4.

Art. 8 - Registrazione

Il presente disciplinare verrà registrato in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 9 - Privacy

Le parti dichiarano che i dati verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti all'esecuzione dell'incarico.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Avvocato verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'avvocato è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. In qualità di responsabile del trattamento l'avvocato dovrà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 28.3 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Controversie

Eventuali controversie tra le parti verranno risolte con spirito di reciproca collaborazione.

Il foro competente, ove non si proceda all'accordo bonario, è quello di Brescia.

IL PROFESSIONISTA

PER IL COMUNE

Avv. Maurizio Lovisetti

...